

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 20 dicembre 2017

Plenaria

136ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 19,10.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE ALTERO MATTEOLI

Il PRESIDENTE, prima di passare alle procedure formali per la sua sostituzione, sente il dovere di ricordare in questa sede il senatore Altero Matteoli, tragicamente scomparso lunedì scorso in un incidente d'auto.

Parlamentare sin dal 1983 e più volte ministro, in questa legislatura – a testimonianza della stima di cui godeva e delle sue indubbie capacità di mediazione – va ricordata la particolare circostanza che, dopo il rinnovo biennale delle Commissioni permanenti, è stato l'unico esponente del Gruppo di Forza Italia ad essere confermato presidente di Commissione nei due rami del Parlamento.

Infine, non può non recare la propria testimonianza personale. Proprio in questa legislatura è pervenuta alla Giunta una richiesta di autorizzazione a procedere per reato ministeriale che lo riguardava. Come noto, le rigide disposizioni costituzionali – che prevedono maggioranze assolute e tassative esimenti su cui eventualmente deliberare – hanno nella sostanza obbligato la Giunta a proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere. Ebbene, proprio in quella occasione, ha avuto modo di constatare la grande serietà istituzionale del senatore Matteoli che non ha fatto pervenire alcuna pressione per una decisione diversa e addirittura è stato lui stesso a sollecitare la concessione, in un incontro privato ed anche con un accorato intervento in Assemblea, al termine del quale si è sentito in dovere – in qualità di relatore più che altro «tecnico» sulla vicenda – di alzarsi e di andare a stringere la mano al senatore Matteoli,

esprimendogli i propri complimenti per l'atteggiamento tenuto. E con questa immagine «d'altri tempi» ritiene doveroso ricordarlo.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Toscana

Il PRESIDENTE, facente le funzioni di relatore per la regione Toscana, fa presente che – occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Toscana a seguito del decesso del senatore Altero Matteoli – il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista cui apparteneva il senatore deceduto è il signor Franco Mugnai.

La Giunta, all'unanimità, approva la relazione del Presidente.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 313 DEL CODICE PENALE

(Doc. IV, n. 17) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Alfredo Robledo per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio del Senato della Repubblica)

(Esame congiunto e rinvio)

(Doc. IV, n. 18) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Sabrina Angelico per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio del Senato della Repubblica)

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice FILIPPIN (PD) fa presente preliminarmente che, per una maggiore speditezza dei lavori e trattandosi dei primi casi di richieste di autorizzazione a procedere per vilipendio delle Assemblee legislative, avanzate in questa legislatura, reputa opportuno effettuare una esposizione congiunta dei due documenti in titolo, riservandosi infine di soffermarsi sui precedenti parlamentari in materia.

Con riferimento al *Doc. IV, n. 17*, la procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con lettera in data 22 giugno 2017, pervenuta il successivo 27 giugno, ha trasmesso una richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 313 del codice penale, nei confronti del dottor Alfredo Robledo per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 28 giugno 2017.

La questione ha avuto avvio con una denuncia presentata il 12 giugno 2017 dal senatore Gabriele Albertini, a seguito della quale l'autorità giudiziaria ha iscritto il procedimento penale in data 19 giugno successivo.

Nel ripercorrere la vicenda – già esaminata da questa Giunta, che ha concluso, in data 25 ottobre 2016, per l'insindacabilità delle opinioni da lui espresse nei confronti del dottor Robledo – il senatore Albertini ha riferito di essere venuto a conoscenza, il 28 ottobre 2016, della diffusione, da parte del suddetto magistrato, di un messaggio via *internet* del seguente tenore: «Il fatto: la giunta per le immunità parlamentari si è inventata la bestialità dell'immunità retroattiva per salvare la pelle a Gabriele Albertini nel processo che lo vede imputato per calunnia aggravata a mio danno. Un abuso da casta di un privilegio bello e buono: all'epoca dei fatti oggetto del processo, non era senatore. È talmente semplice.

Ora l'amico e stimato professore Paolo Pollice ha lanciato questa petizione, e vi chiedo di sostenerla in vista della discussione in Senato (che sarà il 3 novembre – c'è pochissimo tempo!) per la quale si procederà – udite udite – con voto segreto.

Non possono sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere sempre impuniti.

Questo è un caso che mi tocca da vicino, ma è anche un episodio che dimostra la crisi della democrazia e della rappresentanza politica. Albertini aveva minacciato di togliere supporto al governo se non gli avessero concesso l'immunità per questa questione sua personale. È un voto di scambio, una cosa che fa orrore.

Grazie del vostro sostegno morale, anche solo con una firma e la condivisione sui vostri canali, famiglia e amici. Formare è semplicissimo basta cliccare sul link che invio ed inserire nome cognome e *e-mail* e cliccare su firma. Per diffondere questa petizione potrete anche inoltrare questo mio messaggio con annesso *link* a tutti i vostri contatti, chiedendo loro di firmare e condividere a loro volta. Grazie sin da ora per quanto farete.

Alfredo Robledo»

Il senatore Albertini ritiene che le affermazioni rese dal dottor Alfredo Robledo via *Internet*, oltre ad integrare gli estremi della diffamazione nei propri confronti, contengano anche espressioni di ingiuria e disprezzo, tali da ledere il prestigio e l'onore del Senato della Repubblica e dei suoi organi, attesa la sussistenza dell'articolo 290 del codice penale.

Gli ultimi precedenti esaminati dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si registrano nella XIII legislatura (4 casi) e nella XIV legislatura (1 caso).

Si rammenta che il Senato della Repubblica deve pronunciarsi sulla base dell'articolo 313, terzo comma, del codice penale, il quale stabilisce che per il delitto previsto dall'articolo 290 (vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate) commesso contro le Assemblee legislative o una di queste, non si possa procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea contro la quale il vilipendio è diretto.

Come noto, l'esercizio dell'azione penale – che ordinariamente si svolge d'ufficio – è, in casi eccezionali, subordinato ad alcune condizioni di procedibilità. In relazione a determinati reati, infatti, la legge prevede ipotesi in cui – per cause diverse, quali la mancanza di particolare gravità dei fatti, la natura del reato o la qualifica del suo autore – la perseguibilità dell'illecito dipende da un'ulteriore manifestazione di volontà proveniente da altri soggetti, pubblici o privati. Ai sensi dell'articolo 346 del codice di procedura penale, in difetto di tali condizioni possono essere compiuti soltanto gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova.

Il codice di procedura penale prevede le seguenti condizioni di procedibilità: la querela, l'istanza, la richiesta di procedimento e l'autorizzazione a procedere.

Quest'ultima, in particolare, è la dichiarazione discrezionale con la quale un organo pubblico – estraneo all'organizzazione giudiziaria – su richiesta del pubblico ministero, consente di procedere penalmente nei confronti di una determinata persona (ad esempio, un parlamentare) o in rapporto ad un determinato reato. Secondo il dettato dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, deve fare richiesta a norma dell'articolo 344. Quest'ultimo prevede, tra l'altro, che – salvo il caso di arresto in flagranza – l'autorizzazione vada richiesta entro 30 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel relativo registro.

Gli atti compiuti in violazione dei divieti disposti dall'articolo 343, commi 2 e 3, non possono essere utilizzati; inoltre, l'autorizzazione a procedere, una volta concessa è irrevocabile.

Tra le ipotesi di autorizzazione a procedere previste dal codice penale l'articolo 313 contempla appunto quella del vilipendio alle Assemblee legislative, nella quale – come è stato rilevato dalla dottrina – all'Assemblea offesa viene consentito di valutare se dare o meno spazio allo *strepitus fori*.

Con riferimento al *Doc. IV*, n. 18, la relatrice fa presente poi che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con lettera in data 19 luglio 2017, pervenuta il successivo 1° agosto, ha trasmesso una richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Sabrina Angelico per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative), nell'ambito del procedimento penale n. 9290/17 R.G.N.R.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 3 agosto 2017.

Riferisce la Procura di Catania che la dottoressa Sabrina Angelico, direttore amministrativo presso i medesimi uffici giudiziari, avrebbe posto in essere, mediante diffusione sul *social network* «Facebook», frasi dal contenuto offensivo e denigratorio nei confronti delle Assemblee parlamentari.

In particolare, in data 11 luglio 2017, ella avrebbe condiviso sul proprio profilo *Facebook* un messaggio nel quale, accanto ad un'immagine raffigurante un dito medio alzato con legata la bandiera italiana, scriveva «*un caro saluto ai nostri amati parlamentari da parte di tutti noi italiani*».

Ciò, ad avviso della procura, integrerebbe gli estremi del vilipendio delle Assemblee legislative ai sensi dell'articolo 290 del codice penale.

Per tale reato la procura di Catania chiede l'autorizzazione a procedere secondo ai sensi degli articoli 313, comma 3, del codice penale e 343 e seguenti del codice di procedura penale.

Anche per tale documento valgono le stesse considerazioni già esposte, in ordine alla pronuncia cui è chiamato il Senato e sulla particolare condizione di procedibilità – qual è l'autorizzazione a procedere che le Camere valutano di concedere o meno – prevista per il reato di vilipendio ai sensi dell'articolo 290 del codice penale.

Si deve registrare che il prevalente orientamento della giurisprudenza parlamentare è nel senso di negare la concessione dell'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio (per il Senato, v. ad esempio il *Doc. n. 10-A* della XIV legislatura, nonché i *Doc. IV, n. 1-A*, *Doc. IV, n. 2-A*, *Doc. IV, n. 3-A*, *Doc. IV, n. 6-A* della XIII legislatura), anche sulla base del presupposto che le Assemblee legislative hanno una valenza rappresentativa che di per sé non necessita di replicare ai singoli cittadini o di trovare una tutela nell'ambito penale.

In conclusione, prima di presentare una proposta per entrambi i documenti in trattazione, si riserva di approfondire gli eventuali rilievi e valutazioni che potrebbero emergere nel corso della discussione, ponendo l'accento comunque sul fatto che è doveroso da parte della Giunta interrogarsi sulla portata e la particolare offensività delle dichiarazioni – che soprattutto sui *social* vengono rilasciate quotidianamente – volte a ledere il prestigio e la credibilità dell'Istituzione parlamentare e di coloro che la rappresentano *pro tempore*.

Il PRESIDENTE avverte che, anche tenuto conto dell'impostazione seguita dalla relatrice, avrà luogo una discussione generale congiunta su entrambi i documenti che comunque sfocerà in esiti distinti per ciascuno degli stessi.

Il senatore BUEMI (*Misto-FdV*), per quanto riguarda il *Doc. IV n. 18*, ritiene che costituisca circostanza grave che la richiesta di autorizzazione a procedere riguardi un direttore amministrativo che opera presso la Procura di Catania, circostanza che dovrebbe indurre all'applicazione di una sanzione disciplinare nei confronti di un soggetto dal quale si deve pretendere, in qualità di dipendente pubblico, la massima correttezza nel comportamento. Tuttavia, il tenore del contesto e il contenuto delle dichiarazioni riportate dalla signora Angelico sono tali da non mutare, a suo parere, l'orientamento seguito in passato, volto al diniego dell'autorizzazione a procedere per questo specifico fatto.

Al contrario, invece, per quanto concerne la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Robledo, osserva che la situazione dovrebbe indurre la Giunta ad una posizione ben più severa. Infatti, il magistrato in questione, già in passato, ha cercato di condizionare i lavori della Giunta, circostanza particolarmente da stigmatizzare tenuto conto del ruolo che ricopre il dottor Robledo, ruolo che avrebbe dovuto imporre da parte sua un maggior rispetto della legge e del Parlamento. Per queste ragioni, in relazione a quest'ultimo caso, invita la Giunta a proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) rileva che i precedenti citati dalla senatrice Filippin vanno collocati nel contesto storico e normativo nel quale gli stessi sono sorti, atteso che da un lato tali comportamenti erano sporadici, dall'altro il parlamentare era tutelato in maniera più congrua dai precedenti istituti contemplati in materia di immunità. Attualmente invece il quadro complessivo è mutato ed è opportuno concedere l'autorizzazione per entrambe le richieste in titolo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che il pubblico ministero nel caso di specie qualifica una fattispecie come vilipendio e conseguentemente non vi è un motivo ragionevole per il quale la Giunta debba mutare tale inquadramento ermeneutico. Quindi è opportuno concedere le autorizzazioni a procedere in questione.

Il senatore CUCCA (*PD*), nel sottolineare preliminarmente che i precedenti ricordati dalla relatrice devono essere inquadrati in una cornice storica ben diversa da quella attuale in cui si registra un diffuso e consolidato giudizio negativo sul Parlamento e sui parlamentari, ritiene che sia doveroso difendere le Istituzioni e la Costituzione, senza entrare nel merito delle accuse che saranno vagliate dall'autorità giudiziaria competente nelle sedi preposte. La Giunta, pertanto, deve limitarsi soltanto a verificare le condizioni per la concessione dell'autorizzazione a procedere. A suo avviso, in entrambi i casi in esame, ci si trova di fronte a palesi comportamenti anomali che offendono il prestigio e la credibilità del Parlamento e per tali considerazioni preannuncia il suo orientamento volto a concedere l'autorizzazione a procedere in relazione ad entrambi i documenti.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) rileva che al momento dell'assunzione in servizio qualunque dipendente pubblico è tenuto a prestare giuramento che prevede anche l'obbligo di fedeltà alle istituzioni, istituzioni che non nascono per concedere fama o privilegi, ma per consolidare la libertà e la democrazia, indipendentemente da coloro che sono chiamati a farne parte *pro tempore*.

In relazione ai precedenti storici ricordati dalla senatrice, occorre notare che in quelle fattispecie si prospettavano critiche, anche aspre, su fatti specifici e limitati. Al contrario, nelle vicende ora in esame, i soggetti incriminati non paiono consapevoli della gravità dei comportamenti da loro

assunti che contengono una critica generica, immotivata e del tutto pregiudiziale nei confronti del Parlamento e dei parlamentari.

In particolare, per quanto concerne il Doc. IV, n. 17 si ravvisa un atteggiamento intimidatorio da parte di un magistrato della Repubblica nei confronti del Parlamento che, in passato, ha assunto deliberazioni evidentemente a lui sgradite. Per quanto invece riguarda il Doc. IV, n. 18 si deve ravvisare un'ipotesi di vilipendio al Parlamento in quanto tale.

Ad avviso del senatore BUCCARELLA (*M5S*), la difesa della onorabilità del Parlamento non può condurre alla concessione della autorizzazione a procedere per i casi in questione, sia per un principio di ordine generale sia perché costituirebbe un cambiamento non giustificato rispetto alla prassi del passato che è stata rievocata dalla relatrice. Peraltro, osserva che le espressioni incriminate riconducibili al dottor Robledo appaiono investire direttamente questa Giunta, anziché il Parlamento nel suo complesso. Si tratta di un elemento che, a suo parere, dovrebbe spingere la Giunta, quantomeno per un profilo di opportunità, a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale congiunta, nessun altro senatore chiedendo di intervenire.

La relatrice FILIPPIN (*PD*), ribadisce che prima di avanzare alla Giunta una proposta conclusiva per ciascuno dei documenti in titolo, si riserva di effettuare un attento approfondimento circa le questioni e gli spunti scaturiti dalla odierna discussione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 14) *Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Stefano Esposito, per il reato di cui agli articoli 81 e 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)*

(Esame)

Il relatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) comunica che con lettera in data 16 ottobre 2017, pervenuta il successivo 23 ottobre, il Tribunale ordinario di Torino – Sesta sezione penale, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 20 giugno 2003, n. 140 – copia degli atti del procedimento penale n. 13089/13 R.G.N.R. – n. 3289/17 R.G. Trib. nei confronti del senatore Stefano Esposito ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Dall'ordinanza del Tribunale si evince che, in data 7 marzo 2013, sul sito *Internet* www.stefanoesposito.net è stata pubblicata la seguente frase:

«... E la condanna non è credibile se poi alcuni amministratori locali marciano in corteo e fanno riunioni con i capi dell'ala antagonista, a cominciare da quel Lele Rizzo per il quale la Procura della Repubblica di Torino ha chiesto una condanna a tre anni e sei mesi per atti violenti»; successivamente, nel corso di un'intervista rilasciata durante la trasmissione radiofonica «La Zanzara», pubblicata in data 26 marzo 2013 sul sito internet di «Radio 24», il senatore ha riferito che «l'unico episodio che c'è stato alla visita al cantiere [di Chiomonte] è stato con Lele Rizzo che a voi non dice niente ma è il capo di Askatasuna... che scrive anche sul giornale dell'Annunziata, che invece è pluridenunciato, ha avuto condanne, che mi si è avvicinato, lui è uno dei mandanti degli attacchi a quel cantiere...».

A seguito di querele presentate dal signor Emanuele (Lele) Rizzo, il senatore Stefano Esposito è stato rinviato a giudizio per il reato di cui agli articoli 81, capoverso e 595, commi 1, 2 e 3 del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa), con le aggravanti dell'attribuzione del fatto determinato e dell'offesa recata via *Internet*.

Con memoria depositata in cancelleria il 27 settembre 2017, il senatore Esposito ha eccepito l'insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Il Tribunale di Torino, con ordinanza assunta all'esito dell'udienza dell'11 ottobre 2017 – durante la quale è stato peraltro depositato atto di costituzione di parte civile da parte della difesa del signor Rizzo – non ritenendo evidente la sussistenza di una prevalente causa di proscioglimento nel merito, né la ricorrenza integrale dei presupposti applicativi della causa di non punibilità, ha disposto la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica ai fini del vaglio pregiudiziale sull'insindacabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, disponendo altresì la sospensione del processo ai sensi del comma 5 della stessa norma.

Esposti i fatti all'origine del procedimento, occorre analizzare se le dichiarazioni rese *extra moenia* dal senatore Stefano Esposito possano considerarsi riconducibili all'attività parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il quale ha trovato successiva attuazione nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003.

In più occasioni la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha avuto modo di rammentare che la giurisprudenza costante della Corte costituzionale (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ha ritenuto che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi del citato articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato su due requisiti: in primo luogo, che vi sia una «sostanziale identità di contenuti, al di là delle formule letterali usate, tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e le dichiarazioni esterne: requisito che, per consolidata giurisprudenza [della] Corte, condiziona la riconoscibilità del nesso

funzionale, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, né una mera comunanza di argomenti, né un mero »contesto politico« cui entrambe possano riferirsi» (sentenza n. 333 del 2011); in secondo luogo, che sussista un «legame temporale» fra l'attività parlamentare e gli atti esterni, in modo tale che questi ultimi assumano una finalità divulgativa rispetto alla prima (sentenze nn. 55 del 2014 e 305 del 2013).

Ciò posto, le dichiarazioni dalle quali è scaturito il presente procedimento si collocano temporalmente in una fase immediatamente successiva alla proclamazione del senatore Esposito a senatore della Repubblica, avvenuta il 2 marzo 2013. A tale riguardo si ricorda che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 1999, «è alla Camera cui il parlamentare appartiene al momento del fatto, e ad essa sola, che competono [...] i poteri connessi alla prerogativa dell'insindacabilità, ed innanzitutto il potere di valutare la riconducibilità delle opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari».

Nel prendere in esame l'attività parlamentare del senatore Esposito, si può osservare che la sua attenzione per le tematiche afferenti alla costruzione delle linee ferroviarie ad alta velocità e agli attacchi del movimento No-TAV, con particolare riguardo ai cantieri della Val di Susa, abbiano costituito un *fil rouge* che ha sempre caratterizzato la sua attività prima di deputato e poi di senatore e Vice Presidente della VIII Commissione permanente del Senato della Repubblica.

In tale ottica il relatore segnala che, in particolare, con l'interpellanza urgente n. 2-01137 presentata il 28 giugno 2011 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'onorevole Esposito faceva espresso riferimento all'aggressione, da parte di una frangia del movimento No-TAV, nei confronti delle forze dell'ordine durante un'operazione volta a liberare il sito della Maddalena di Chiomonte dall'occupazione abusiva, al fine di consentire l'avvio del cantiere.

L'attenzione per il movimento No-TAV era peraltro successivamente confermata in data 29 febbraio 2012, quando l'onorevole Esposito era firmatario di un'interrogazione a risposta in Commissione (n. 5-06294) rivolta al Ministro della giustizia, inerente a minacce e intimidazioni perpetrate da alcuni esponenti del movimento No-TAV nei confronti del procuratore della Repubblica di Torino Gian Carlo Caselli.

A seguito dell'assunzione del mandato parlamentare nella XVII legislatura, il senatore Esposito veniva nominato – a decorrere dal 7 maggio 2013 – Vice Presidente nella VIII Commissione permanente del Senato della Repubblica che – come già evidenziato in un altro procedimento svolto innanzi alla Giunta ed avente aspetti di comunanza con il presente (*Doc. IV-ter*, n. 12-A della XVII legislatura) – spesso ha avuto modo di occuparsi degli aspetti afferenti alla costruzione delle linee ferroviarie ad alta velocità, con particolare riferimento a quelle della Val di Susa.

A far data dall'8 maggio 2013 (seduta n. 20), si registrano infatti ripetuti interventi del senatore Esposito in Assemblea, tesi a porre l'accento sugli attacchi degli esponenti dei movimenti No-TAV al cantiere di Chio-

monte, talora – ad esempio nella seduta n. 29 del 28 maggio 2013 – anche sostenendo il legame di questo ultimi con movimenti eversivi.

In data 19 dicembre 2017, il senatore Stefano Esposito ha inoltrato una memoria difensiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, sul documento in titolo, evidenziando il legame tra le esternazioni nei confronti del signor Rizzo – «figura notissima nel mondo antagonista Torinese», «leader riconosciuto del Centro sociale Askatasuna di Torino» e che «organizza da anni tutte le manifestazioni, comprese le più violente, contro la costruzione del treno Torino Lione» – e la sua attività politica di contrasto verso quei movimenti che, attraverso la violenza, si oppongono alla realizzazione della TAV, rilevando come le predette affermazioni ed opinioni politiche espresse siano direttamente connesse con la sua attività parlamentare.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che vi siano tutti gli elementi che consentono alla Giunta di definire la questione nella seduta odierna, essendo evidente il nesso causale tra le affermazioni rese *extra moenia* dal senatore Stefano Esposito e l'attività parlamentare tipica da lui condotta.

Il senatore BUEMI (*Misto-FdV*) si associa alle osservazioni svolte dal senatore Caliendo, ricordando inoltre che, come componente anche della Commissione lavori pubblici del Senato, ha avuto modo più volte di constatare che il senatore Esposito ha sollevato ripetutamente in quella Commissione – di cui peraltro è Vice Presidente – la questione degli attacchi compiuti al cantiere della TAV.

Ad avviso del senatore BUCCARELLA (*M5S*) negli atti di sindacati ispettivo riportati dal relatore non si ravvisano riferimenti espliciti al nominativo del signor Rizzo, chiamato in causa dalle espressioni utilizzate dal senatore Esposito.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) rileva che trattandosi di fatti analoghi a quelli che la Giunta ha già esaminato in occasione di diverse richieste di insindacabilità di opinioni e dichiarazioni rese dal senatore Esposito vi siano le condizioni perché la Giunta decida nella seduta odierna.

Il relatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) avanza quindi la proposta di ritenere sussistente la prerogativa della insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in merito alle opinioni espresse dal senatore Stefano Esposito.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta del relatore, ritenendo che in tale fattispecie non è ravvisabile alcun nesso causale o funzionale tra le opinioni espresse *extra moenia* dal senatore Esposito e l'attività parlamentare tipica. Invita la Giunta a

considerare la situazione paradossale che si viene a creare tra un comune cittadino che, esprimendo critiche al Parlamento, deve risponderne in sede processuale e un parlamentare che, nel rilasciare espressioni di natura diffamatoria, si difende facendosi scudo del proprio ruolo, oltre che di atti di sindacato ispettivo che non contengono elementi specifici e pertinenti rispetto al nominativo del signor Rizzo.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore, sottolineando che la denuncia che un parlamentare avanza, come in questo caso, in merito ad una chiara attività violenta rientra pacificamente nel concetto di critica politica che deve reputarsi insindacabile.

Non facendosi ulteriori osservazioni il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta avanzata dal relatore Alicata di ritenere che i fatti, per i quali è in corso un procedimento penale a carico del senatore Stefano Esposito, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Alicata di redigere la relazione per l'Assemblea.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dalla senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, in relazione al procedimento penale n. 11985/15 RGNR – n. 4994/16 RG GIP pendente anche nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona

(Esame e rinvio)

Il relatore PAGLIARI (*PD*) fa presente che con nota 13 dicembre 2017, il Presidente del Senato ha trasmesso a codesta Giunta la richiesta della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco di insindacabilità della propria attività parlamentare ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

La fattispecie è quella già sottoposta a codesta Giunta a seguito della richiesta di utilizzazione di intercettazioni telefoniche da parte della procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona (RGNR 2015/011985 – R.G. G.I.P. 2016/004994).

Il procedimento è a carico della predetta senatrice Bonfrisco e del signor Zoccatelli Gaetano imputati del reato previsto e punito dagli articoli 416, primo comma, 318 e 321 del codice penale.

«In particolare» – si legge testualmente nel capo di imputazione – «la Senatrice Bonfrisco Cinzia Anna indebitamente riceveva: il pagamento dell'intero soggiorno da parte di Zoccatelli Gaetano dal 10 al 23 agosto

2015, in Costa Smeralda, presso il Villaggio Tanca Manna, per lei oltre tre persone, sua madre Carrafiello Angela, suo nipote Bonfrisco Alessandro ed una sua amica Ballini Donatella, soggiorno già curato e prenotato da Zoccatelli Gaetano nel mese di luglio; l'assunzione, dietro sua richiesta, di Roberto Ferrara presso la E-Global Service Spa il cui legale rappresentante era Zoccatelli Gaetano; la corresponsione dietro sua richiesta, per conto di Bendinelli Davide, di un bonifico pari a euro 4.000, disposto in data 26 maggio 2015 da Gaetano Zoccatelli, per finanziare la campagna elettorale del predetto Bendinelli alle elezioni amministrative per il consiglio regionale del Veneto (votazioni svoltesi il 31 maggio 2015).

Il tutto a fronte della promozione da parte della senatrice della Repubblica Bonfrisco Cinzia Anna del sodalizio criminale costituito dalla CEV (di cui Gaetano Zoccatelli era presidente) consistita nel costante e continuo appoggio politico fornito in favore di Gaetano Zoccatelli rappresentato in particolare: dal concreto interessamento circa l'*iter* legislativo che consentisse al CEV di rientrare tra i 35 soggetti aggregatori a livello nazionale (cioè le trentacinque grandi stazioni appaltanti) presentando un emendamento a suo firma a tal fine, nonché parlando personalmente con la relatrice per il disegno di legge in questione, onorevole Raffaella Mariani, al fine di garantire le modifiche favorevoli al CEV e, conseguentemente, alla società Global Power Spa e E-Global Service Spa sempre illecitamente aggiudicatari in via automatica delle gare bandite dal CEV (come da sentenza di applicazione pena GIP Verona n. 1736/16 sopra citata); dall'ottenimento del passaggio dell'emendamento da lei presentato portando conseguentemente il CEV ad essere ricompreso tra i trentacinque soggetti aggregatori.

Con tale condotta la senatrice promuoveva il sodalizio criminoso fornendo un contributo decisivo allo sviluppo del CEV ed all'espansione dello stesso; sodalizio criminoso rappresentato dal CEV e dalla società Global Power Spa e E-Global Service Spa al cui apice vi era per tutte Gaetano Zoccatelli».

Questa singolare associazione a delinquere «binaria», nel senso che non è dato di comprendere chi sia il pur indispensabile terzo associato (articolo 416, primo comma, del codice penale: «Quando tre o più persone...»), viene ipotizzata per la commissione del reato di cui all'articolo 318 del codice penale relativamente all'attività legislativa, con specifico riferimento alla presentazione e all'approvazione di un emendamento.

Alla luce dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è allora inevitabile chiedersi, in ragione dei principi e delle norme costituzionali, se, in quale misura e in quali condizioni sia sindacabile giurisdizionalmente l'attività legislativa fulcro della funzione e dello *status* parlamentare. Nel caso, è chiaro che si ricade nell'ambito proprio di detta attività, quale disciplinata dai Regolamenti parlamentari in ragione dell'autonomia costituzionalmente garantita al Parlamento (articoli 64 e 72 della Costituzione). È inutile aggiungere che trattasi di questione oggettiva, che trascende la singola situazione soggettiva e che non può essere elusa in presenza di una crescente casistica di procedimenti penali aperti con riferi-

mento all'esercizio della funzione parlamentare. Aggiungo che non può essere elusa perché riguarda la regola fondante di ogni democrazia: la separazione dei poteri.

La riflessione non può che partire dalla sentenza n. 379 del 1996 della Corte costituzionale, che costituisce un arresto mai contraddetto successivamente. Detta sentenza è stata emessa in sede di conflitto di attribuzione (sollevato dalla Camera dei deputati e accolto) relativamente al processo intentato a due parlamentari accusati di falso ideologico in atto pubblico e di sostituzione di persona (fattispecie non ricompresa tra i «reati contro la Pubblica Amministrazione») per essersi attribuiti falsamente la qualifica e l'identità di altri due membri del Parlamento in una seduta della Camera e di aver partecipato alle votazioni di voto, attestando falsamente la presenza e l'espressione di voto da parte di questi ultimi.

La Corte costituzionale, parte da un assunto di fondo: «sono coperti da immunità non tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma solo quelli strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo, mentre ricadono sotto il dominio delle regole del diritto comune i comportamenti estranei alla ratio giustificativa dell'autonomia costituzionale delle Camere...». E ciò in quanto «ad una visione onnipervasiva del diritto penale si oppone il principio dell'autonomia delle Camere e la correlativa garanzia della non interferenza della giurisdizione nell'attività delle istituzioni rappresentative» (articoli 64, 72 e 68 della Costituzione).

Su queste premesse, la Corte costituzionale afferma: l'estraneità agli atti e ai comportamenti «interni» (cioè agli atti inerenti l'attività parlamentare) di tutte le attività lesive dei diritti delle persone, soggette al sindacato del giudice civile o penale; la non interferenza dell'autorità giudiziaria relativamente ai diritti, la cui titolarità ed il cui esercizio abbiano come presupposto lo *status* di parlamentare e ne connotino le funzioni. «Tra questi comportamenti, aventi una natura squisitamente funzionale, è certamente da includersi l'esercizio del voto in Parlamento alla pari – del resto – con l'esercizio di ogni altra funzione derivante dalla disciplina dei procedimenti parlamentari o dalle norme di organizzazione che ciascuna Camera si sia data autonomamente». Ed ancora: «Quando i comportamenti dei membri delle Camere trovino nel diritto parlamentare la loro esaustiva qualificazione... non possono venire in considerazione qualificazioni legislative diverse... Proprio in ciò consiste, infatti, la riserva normativa – che include il momento applicativo – posta dagli articoli 64 e 72 della Costituzione, a favore di ciascuna Camera».

La chiosa finale è la seguente: l'insuscettibilità del diritto di voto in Parlamento e, più in generale, dei diritti connessi allo *status* di parlamentare di esser sottoposti alla tutela della autorità giudiziaria ordinaria, civile o penale, è in ogni caso momento essenziale dell'equilibrio tra i poteri dello Stato voluto dalla Costituzione.

Sul piano parlamentare va ricordata la decisione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sul caso Felici (Camera dei deputati, Doc. IV n. 136-B, V Legislatura). La relazione 24 marzo 1971, a

firma dell'allora presidente, l'onorevole Giuliano Vassalli, nega la sindacabilità dell'attività del deputato accusato di aver ricevuto una somma di denaro per la presentazione di due proposte di legge. La tesi sostenuta fu che distinguere l'attività di presentazione dei disegni di legge da quelle antecedentemente compiuta dal parlamentare (accordo per la presentazione dei disegni di legge) comprometterebbe l'autonomia dell'attività legislativa: «Lungo questa strada si andrebbe rapidamente vanificando la prerogativa costituzionale della insindacabilità: cosicché appare corretta una interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione che sottragga al sindacato giurisdizionale non soltanto l'attività parlamentare tipica, ma anche quella che si ponga inscindibilmente collegate e strumentale rispetto alla prima, tanto da costituire l'antecedente o un momento di formazione o addirittura la motivazione, nonché quella successiva e conseguente a quella tipica del parlamentare e che si trovi con questa nello stesso rapporto di inscindibilità» Tale conclusione meglio si comprende se si tiene conto che la stessa Giunta ha premesso che l'articolo 68 della Costituzione con l'allocuzione «opinione espresse a voti dati» comprende ed esaurisce ogni attività tipica, propria ed esclusiva dell'ufficio parlamentare, che si esplica, da parte di ogni singolo componente il consenso, mediante la pronuncia di discorsi, l'espressione del voto, la presentazione e la illustrazione di mozioni e di interpellanze, la proposizione di interrogazioni, la presentazione di proposte di legge e delle relative relazioni, le dichiarazioni di voto e, in penale, nell'uso di tutti gli strumenti previsti ed offerti dai regolamenti delle due Camere».

Dalla sentenza della Corte costituzionale e dal precedente parlamentare emerge la centralità dell'autonomia della funzione legislativa in ossequio ai valori costituzionali e al principio della separazione dei poteri. Il problema sotto questo profilo è quello che la Corte costituzionale nella citata sentenza riconduce all'ambito di applicazione dei Regolamenti parlamentari, in punto al procedimento legislativo, sostenendo, al pari del precedente parlamentare, che tutta questa attività si sottrae – deve essere sottratta – al sindacato giurisdizionale, essendo assoggettata anche sotto il profilo della responsabilità ai Regolamenti parlamentari. Diversa conclusione può raggiungersi solo per quei comportamenti, che anche nell'esercizio della funzione legislativa recidono, si potrebbe dire, il nesso di immedesimazione organica e che portano a considerare l'attività del parlamentare non esplicita come pubblico ufficiale (legislativo), ma come semplice cittadino.

La valutazione del ricorso di questa ipotesi non potrebbe che essere rimessa in via preliminare, se non pregiudiziale, al ramo del Parlamento competente, al suo organo disciplinare, che dovrebbe accertare la ricorrenza non di un mero illecito disciplinare, ma di un comportamento di rilevanza penale.

Su queste premesse, il relatore crede che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione perché trattasi di attività legislativa.

Naturalmente, il relatore si rende conto della delicatezza e complessità della problematica ed è consapevole della soggettività delle proprie convinzioni, però non è meno certo che il problema vada affrontato e risolto, financo attraverso un conflitto di attribuzione, perché lo impongono la Costituzione, la tradizione costituzionale contemporanea e la tutela della democrazia.

Il relatore conclude il proprio intervento chiedendo di fissare un termine alla senatrice Bonfrisco – ai sensi dell'articolo 135, comma 5 del Regolamento – per presentare memorie scritte e per chiedere, eventualmente, di essere audita.

Il senatore AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*) ritiene superflua la fissazione di un termine per le memorie scritte, in quanto nel caso di specie il procedimento per l'insindacabilità in titolo è stato attivato ad iniziativa dell'interessato e non quindi dell'autorità giudiziaria.

Il senatore BUEMI (*Misto-FdV*) condivide le osservazioni testé formulate dal senatore Augello.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) sottolinea l'esigenza di riconoscere nel caso di specie la prerogativa dell'insindacabilità, al fine di tutelare l'attività parlamentare e di impedire che la stessa venga indebitamente criminalizzata.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) ritiene necessario che venga consentita all'interessata la facoltà di presentare memorie scritte o di essere audita, come da prassi costante della Giunta.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, verrà fissato all'interessata un termine per la presentazione di memorie e per chiedere di essere audita.

La Giunta prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

VERIFICA DEI POTERI

Seguito delle comunicazioni della Vice Presidente Pezzopane in ordine a cariche rivestite da senatori

La Vice Presidente PEZZOPANE (*PD*), in qualità di coordinatrice del Comitato per le cariche rivestite dai senatori, ricorda preliminarmente che, a seguito delle elezioni svoltesi nella Regione Sicilia il 5 novembre scorso, è risultato eletto il senatore Giuseppe Compagnone e che la prima seduta della Assemblea regionale siciliana si è tenuta il 15-16 dicembre scorsi.

Tenuto conto della facoltà – riconosciuta dall'articolo 2 del Regolamento per la verifica dei poteri – di effettuare, anche d'ufficio, gli accertamenti ritenuti necessari e di adottare le conseguenti deliberazioni in relazione, tra l'altro, alle cariche ricoperte dai senatori, nonché dei precedenti in materia (XVI legislatura, sedute del 10 luglio 2008 e del 22 settembre 2009), si considera in punto di diritto che il cumulo della predetta carica di deputato regionale della Sicilia con il mandato di senatore confligge con il disposto dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione che recita: «Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo».

Data la evidenza della situazione di incompatibilità, discendente chiaramente dalla stessa Costituzione, ritiene opportuno avanzare direttamente la proposta di dichiarare l'incompatibilità della carica – rivestita dal senatore Giuseppe Compagnone – di deputato regionale della Sicilia e quindi di assegnare il termine di tre giorni ai fini dell'opzione tra le cariche incompatibili, come da prassi in situazioni analoghe.

Previe osservazioni dei senatori Mario FERRARA (*GAL (DI, GS, Ppl, RI, SA)*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), BUEMI (*Misto-FdV*) e CUCCA (*PD*), accertata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, è approvata, a maggioranza, la proposta avanzata dalla Vice Presidente Pezzopane di dichiarare l'incompatibilità della carica rivestita dal senatore Giuseppe Compagnone, deputato regionale della regione Sicilia.

Il PRESIDENTE avverte quindi che darà comunicazione al senatore Compagnone dell'incompatibilità dichiarata dalla Giunta, invitandolo ad optare nel termine perentorio suindicato.

La seduta termina alle ore 20,55.